

COMUNE DI TOANO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 22 Data 21/12/2024	OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024
--	--

L'anno 2024, il giorno 21 del mese di DICEMBRE, il Revisore Unico esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto tra i vari argomenti posti all'ordine del giorno, per quanto riguarda il presente parere il punto all'ordine del giorno: **“Contratto collettivo integrativo di parte economica relativo ai criteri di utilizzazione del fondo per l'anno 2024 e Relazione illustrativa e tecnico finanziaria”**

L'Organo di revisione ha esaminato la determinazione avente ad oggetto “Costituzione del fondo risorse decentrate personale dipendente anno 2024”, cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;

Visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8, 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.Lgs.n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

l'Organo di revisione raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2024 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 557 (o 562) della legge n. 296/2006;
- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;

approva o presenta

l'allegata certificazione alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2024 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Piacenza, lì 21 dicembre 2024

Il Revisore Unico
(dott. Armando Granelli)

Firmato: Dott. Armando Granelli

COMUNE DI TOANO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

IL REVISORE UNICO

Oggetto: Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2024.

L'Organo di revisione del Comune di Toano nella persona del Dott. Armando Granelli;

Premesso

- Che in data 21 DICEMBRE 2024 il Responsabile del Personale ha trasmesso copia della pre-intesa del contratto collettivo integrativo di parte economica relativo ai criteri di utilizzazione del fondo per l'anno 2024 con allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione firmata dal responsabile finanziario;
- Che il citato Responsabile con determina n. 37 del Responsabile U.O del 13/12/2024 è stato costituito il fondo risorse decentrate, sul quale è stato rilasciato parere positivo con verbale n. 19 del 2024 in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale del 16.11.2022 del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58
- Degli indirizzi di Giunta Comunale con Del. 66 del 02.12.2024
- **D.M. 17/03/2020;**

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
*“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.** A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. **Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;***
- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
*“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite***

risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Viste:

- La delibera di Giunta comunale n. 66 del 02/12/2024 con la quale sono stati definiti i criteri di quantificazione del fondo per il periodo in esame (2024 – 2026) ed in particolare la volontà dell'amministrazione di incrementare il fondo, nel limite previsto dalle disposizioni normative e

contrattuali vigenti, utilizzando i commi 41 e 52 dell'art. 67 del CCNL. 21/05/2018

- La delibera di Giunta comunale n. 66 del 02/12/2024 afferente alla determinazione devoluzione proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada anno 2024 (art. 208 Decreto Legislativo 285/92), con la quale sono stati destinate le somme per 600 euro
- La determinazione n. 37 del 13/12/2024 del Responsabile U.O con la quale si è provveduto a determinare le quote residue (di parte stabile) dell'anno precedente da portare in incremento del fondo di cui trattasi;
- La determinazione n. 37 del 13/12/2024 del Responsabile U.O con la quale si è dato atto della quota di straordinario, al netto delle ore compensate, non utilizzato nell'anno precedente destinato ad incrementare il fondo di cui trattasi;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo (2024), redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario e Personale e trasmessa all'Organo di revisione con mail del 19.12.2024.

Preso atto della quantificazione del "fondo", come definita con determinazione n. 37 del 13/12/2024 a firma del Responsabile U.O, come di seguito esposto:

FONDO RISORSE DECENTRATE 2024		
Art. 79 comma 1 CCNL 16.11.2022 – RISORSE STABILI		
-Risorse di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21.05.2018 - Importo unico consolidato anno 2017 al netto delle decurtazioni consolidate art. 9 c. 2 bis D.L. 78/2010 e art. 23 D.Lgs.75/2017		50.391,30
-Risorse di cui all'art. 67 comma 2 del CCNL 21 maggio 2018		
(83,20 per persona in servizio al 31/12/2015 = 15,61)	lettera A	1.298,75
Differenziali PEO per applicazione CCNL 21/05/18	lettera B	1.273,81
Ria per 13 mensilità personale cessato	lettera C	2.009,67
Risorse riassorbite per tratt. Eco. non "conformi" art. 2 c.3 d. lgs 165/01	lettera D	
Risorse per personale trasferito, processi associativi....	lettera E	
Stabile riduzione dei compensi per lavoro straordinario	lettera G	
Art. 79 comma 1 lett b) CCNL 16.11.2022 (84,50 per le unità personale in servizio al 31.12.2018)		1.352,00
Art. 79 comma 1 lett c) CCNL 16.11.2022 incremento stabile DO		
Art. 79 comma 1 lett d) CCNL 16.11.2022 (Differenze tra incrementi a regime posizioni economiche e iniziali di ciascuna categoria per applicazione CCNL 16.11.2022)		1.316,90
Art. 79 comma bis CCNL 16.11.2022 (Differenziale stipendiale, calcolato alla data riclassificazione del personale (01.04.2023) tra B3 e B1 e tra D3 e D1		2.187,26
Totale risorse stabili		59.829,69

RISORSE VARIABILI			
Art. 79 comma 2 Lettera a:	- Risorse di cui all'art. 67 comma 3:		
art. 43 legge 449/1997 (sponsorizzazioni)		lettera A	
Risparmi in applicazione art. 16 c. 4, 5 e 6 del D.L.2011 n. 97 Piani razionalizzazioni		lettera B	
Disposizioni di legge - Incentivi funzioni tecniche		lettera C	68.089,88
RIA personale cessato frazioni di anno (compresa 13 ^a e per mesi >15gg)		lettera D	36,55
integrazioni a seguito trasferimenti di personale		lettera K	
Risorse di cui all'art. 54 CCNL 14.09.2000 - (rimborsi per notifiche)		lettera F	
Art. 79 comma 2 lett. B Incremento Max 1.2% m.s. 1997			4.062,38
Art. 79 comma 2 lett. C Risorse adeguare F.do scelte organizzative			
Proventi sanzioni CDS per previdenza complementare			600,00
Art. 79 comma 2 lett. d) Risparmi da utilizzo straordinari anno precedente			
Art. 79 comma 3 e comma 5 Incremento fondo fino allo 0.22% del ms 2018 – Quota per anni 2022 - 2023			464,32
Art. 80 comma 1 Risorse residue di cui all'art. 79 c. 1 anni precedenti			432,71
TOTALE RISORSE VARIABILI			73.685,84
Totale fondo Risorse decentrate 2024			133.515,53
Risorse escluse dal limite 2016			77.015,63
Fondo 2024 Al netto delle somme che non costituiscono tetto			56.499,90
Fondo 2016 rideterminato con integrazione 0,20% ms. 2001 (art. 67 comma 1 CCNL 21.05.2018) e adeguato ai sensi art 33 c. 2 D.L. 34/2019			51.445,54
Riduzione da apportare sul 2024 per rispetto limite 2016			- 5.054,36
Fondo risorse decentrate art. 79 CCNL 16.11.2022 ANNO 2023			128.461,17

DESTINAZIONI DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE			
Destinazioni per utilizzi vincolati	34.044,43	31.965,57	2.078,86
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa (comprese le somme per compensi previsti da disposizioni di legge)	128.165,60	96.495,60	4.238,12
TOTALE	162.210,03	128.461,17	33.748,86

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Totale destinazioni art. 80, comma 1 ccnl 16.11.2022 per utilizzi vincolati (totale della sezione I)	31.965,57
Totale destinazioni non vincolate (totale della sezione II)	96.495,60
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (totale sezione III)	0
TOTALE DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (N.B.: deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I - Costituzione del Fondo)	128.461,17

Verificato che il fondo per le risorse decentrate, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 (o 562³) della legge n. 296/2006, nonché il permanere dei equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2024 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio comunale

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026;

Visto il CCNL 4 dicembre 2024 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2024 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2024, nel limite dell'importo complessivo di euro 128.461,17.

Data 21 dicembre 2024

Il Revisore Unico
(dott. Armando Granelli)

Firmato: Dott. Armando Granelli